

REGOLAMENTO (CE) N. 3121/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari del Pakistan, dell'Iran, dell'India e della Cina, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, è concesso il beneficio del regime tariffario per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 1994 a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata seguente le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Massimali	Data
40.0350	Pakistan	132 t	14. 9. 1994
40.0580	Iran	141,5 t	27. 7. 1994
40.0580	India	1 837,5 t	1. 8. 1994
40.0580	Cina	28,5 t	27. 7. 1994
42.1360	India	60,5 t	12. 9. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.